

ORIGINALE

Deliberazione N. 9
in data 15-05-12
Prot.

COMUNE DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza: Ordinaria

di Prima convocazione

seduta Pubblica

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. LEGGE 22/12/2011 N. 214
DETERMINAZIONE ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO DI IMPOSTA
2012 - APPROVAZIONE.

<p>L'anno duemiladodici addi' quindici del mese di maggio alle ore 20:10 nella Residenza Municipale, con inviti diramati in data utile si è riunito il Consiglio Comunale. Alla trattazione dell'argomento risultano:</p>	<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto.</p> <p>IL PRESIDENTE FATTORE SILVIA</p> <p>.....</p>
<p>P FATTORE SILVIA A ZAMBON NICOLA P BEDIN ANDREA P TONELLO SAMUELE P CACCIN LUCIO A CARRARO ANGELA P GOBBO SILVANO P GASPARINI MARINO P BONALDO RUDJ P BOTTARO CRISTIAN P CONTIN MICHELA A BISELLO ALESSANDRO P FAVERO GIOVANNI P GAIANI NICO P CARRARO GIULIANO A PISTOLATO IVANA P CALLEGARO PAOLO</p> <p>Partecipa alla seduta CELEGHIN DOTT.SSA NADIA SEGRETARIO COMUNALE. Il Sig. FATTORE SILVIA nella sua qualita' di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, e designa a scrutatori i Consiglieri:</p> <p>BEDIN ANDREA FAVERO GIOVANNI BOTTARO CRISTIAN</p>	<p>IL SEGRETARIO COMUNALE CELEGHIN DOTT.SSA NADIA</p>
<p>● Da trasmettere alla Prefettura</p>	
<p>Dichiaro che la presente delibera viene pubblicata all'albo pretorio dal ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. Addì</p> <p>IL MESSO COMUNALE Martignon Paolo</p>	<p>n. Reg. Pubbl.</p> <p>REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art 124 T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)</p> <p>Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo che copia del presente verbale viene pubblicata dal giorno all'albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.</p> <p>Addì</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE CELEGHIN DOTT.SSA NADIA</p>

Si sottopone all'attenzione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - I.M.U. LEGGE 22/12/2011 N. 214 DETERMINAZIONE ALIQUOTE DA APPLICARE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2012 – APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno in data 21 dicembre 2011 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31/12/2011 - con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2012;

RICHIAMATO il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 istitutivo dell'ICI - Imposta Comunale sugli Immobili e disciplinante la materia, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale" - che ha istituito, con decorrenza 1 gennaio 2014, l'Imposta Municipale Unica, basata sul possesso di immobili, provvedendo inoltre a disciplinarne gli aspetti essenziali e rimandando, per il resto, alle modalità di applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

VISTI in particolare gli articoli 7 e 8 del D.Lgs. 23 del 2011, i quali testualmente recitano:

"Art. 7 - Federalismo fiscale municipale"

1. *In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

- a) *una imposta municipale propria;*
- b) *una imposta municipale secondaria.*

2. *A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.*

3. *Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo.*

Art. 8 - Imposta municipale propria

1. *L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili. ... omiss...*

VISTO l'articolo 9 del suddetto Decreto Legislativo disciplinante l'applicazione dell'imposta municipale propria;

VISTO in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.
2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le

pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.... omiss...',

PRESO ATTO pertanto che il sopra riportato art. 13 della Legge 214/2011 ha modificato il regime dell'imposta operando in particolare sui seguenti punti:

- anticipo dell'entrata in vigore del tributo al 1 gennaio 2012
- estensione della base imponibile anche al possesso di immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze
- determinazione delle aliquote base e modifica dei moltiplicatori delle rendite;

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'I.M.U. di cui all'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del D.L. n. 201 del 6.12.2011;

CONSIDERATO che le aliquote base sono state previste, dalla legge stessa, nelle seguenti misure:

0,76% - aliquota base dell'imposta

0,4% - aliquota ridotta per gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze

0,2% - aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, N. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;

CONSIDERATO inoltre che il suddetto art. 13 consente ai comuni di

- aumentare o diminuire fino ad un massimo 0,3 punti percentuali l'aliquota di base dell'imposta;
- aumentare o diminuire fino ad un massimo di 0,2 punti percentuali l'aliquota ridotta per le abitazioni principali;
- ridurre fino allo 0,1% l'aliquota ridotta prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale
- ridurre fino allo 0,4% l'aliquota per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locali;

RICHIAMATO l'articolo 13 comma 10 della Legge 214 del 2011 che fissa in euro 200,00.= la detrazione dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, precisando che se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00.= euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico e quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;

PRECISATO che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

DATO ATTO altresì, che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà (50%) dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione

dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base (0,76%) prevista dalla normativa statale;

CONSIDERATO che per la predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012 sono stati valutati tutti gli effetti che le norme stabilite dalla disciplina sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità di attuazione stabilite dall'ente:

- nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- in relazione al gettito dell'imposta, determinante per la conservazione dell'equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestate alla popolazione;

CONSIDERATO che, mantenendo l'aliquota allo 0,76% al Comune di Villanova di Camposampiero spetta la quota dello 0,38% che, rispetto all'aliquota ICI dello 0,55% applicata sino al 2011, determina una diminuzione del gettito che comunque non viene compensato nonostante l'aumento delle basi imponibili su cui calcolare la nuova imposta;

VALUTATA la complessità della disciplina dell'applicazione dell'imposta e la difficoltà di effettuare proiezioni affidabili riguardo al gettito;

RITENUTO pertanto di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote base dell'I.M.U. per l'esercizio 2012 come stabilito dalla Legge 214/2011;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, ed in particolare l'art. 175 del citato D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità,

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n.23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale;

VISTA la legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» di conversione del D.L. 201 del 6.12.2011;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità tecnica e contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

CON VOTI

DELIBERA

1. Di considerare le premesse in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto degli obblighi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» ed in particolare dall'art.13 che testualmente recita: "L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta

municipale propria è fissata al 2015, istituendo ed inserendo nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l'Imposta Municipale Propria;

3. Di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, impropriamente detta anche Imposta Municipale Unica o IMU, nelle seguenti misure:
 - 0,76% aliquota ordinaria per gli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze, comprese le aree edificabili (di cui 0,38 allo Stato e 0,38 al Comune);
 - 0,4% aliquota ridotta per l'abitazione principale, le relative pertinenze e altri fabbricati assimilati all'abitazione principale - come definite dall'art. 13 comma 2 della L. 214 del 2011 e integrato dall'art. 4 Comma 5 Lettera F) della L.44 del 26/4/2012; (quota interamente comunale);
 - 0,2% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30.12.1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 (quota interamente comunale);
4. Di confermare con riferimento all'esercizio finanziario 2012, la detrazione di imposta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze nelle misure previste dall'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 di conversione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e precisamente:
 - detrazione per l'abitazione principale e relative pertinenze Euro 200,00.= rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. E' prevista anche un'ulteriore detrazione, pari a 50,00 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Le detrazioni previste, sia i 200 euro, sia la detrazione per figli di età inferiore a 26 anni, non potranno superare l'imposta lorda a carico, quindi non saranno effettuati rimborsi in caso le detrazioni superino l'imposta da pagare;
5. Di dare atto che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2012 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006;
6. di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

ALTRESI DELIBERA

Di dichiarare, previa separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

* * * * *

DISCUSSIONE

Il Sindaco invita il **Vicesindaco Caccin Lucio** ad illustrare l'argomento; quest'ultimo rammenta che le decisioni dell'amministrazione, come già noto, sono quelle di attestarsi sui valori base dell'IMU definiti dalla normativa statale, senza alcuna variazione delle percentuali fissate.

Il Sindaco ricorda che gli incontri promossi nel territorio hanno visto una buona partecipazione della popolazione precisano, altresì, che l'orientamento dei Sindaci del Camposampierese è quello di applicare esclusivamente l'aliquota base prevista dalla legge.

Il Consigliere **Gaiani Nico**, ritiene che l'Amministrazione avrebbe potuto dare un segnale di vicinanza alla popolazione riducendo l'aliquota sulla prima casa, come ha fatto il Comune di Vigonza .

Auspica che per la "seconda casa" ci siano ulteriori novità in quanto l'aggravio fiscale sulle famiglie risulterà notevole.

Il Vicesindaco dichiara che i segnali sono importanti ma che in ogni caso i cittadini avrebbero dovuto pagare sull'aliquota base. A suo avviso bisogna fare i conti con quello che accadrà in seguito date anche le novità introdotte in materia dal decreto sulla semplificazione fiscale. Replica asserendo che, demagogica o no, la proposta che la minoranza aveva fatta all'Amministrazione, comunque, non avrebbe ridotto l'onere dei cittadini.

Il Sindaco osserva che con i riscontri attualmente a disposizione non sembrano, al momento, evidenziare particolari problematiche. Dal suo punto di vista, la vicinanza alle famiglie può essere dimostrata anche in altri modi, visto che la novità dell'imposta non consente di avere una visione puntuale.

Il Consigliere **Gaiani Nico**, osserva che l'IMU non è la sola tassa applicata visto che l'amministrazione ha anche previsto l'innalzamento dell'Addizionale IRPEF. Ribadisce, quindi, la necessità di riduzione dell'IMU per la prima casa.

Il Sindaco afferma di tenere in considerazione la puntualizzazione del Consigliere Nico Gaiani , ma spiega che bisogna tener conto del difficile contesto in cui l'Amministrazione deve operare. Dichiara, con orgoglio, che l'I.C.I. è stata tenuta alla stessa aliquota per tanto tempo, anche se con molte difficoltà; conclude richiamando l'attenzione sulla situazione generale che è totalmente cambiata.

* * * * *

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

DATO ATTO che il Segretario Comunale, dopo aver preso visione della presente deliberazione, non ha sollevato alcun rilievo in ordine alla sua conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 qui allegati;

UDITI gli interventi sopra verbalizzati;

VISTO l'esito della votazione palese qui di seguito riportata:

Consiglieri presenti: n. 13

Consiglieri assenti: n. 4

Consiglieri votanti: n. 10

Voti favorevoli: n. 10

Astenuti: n. 3 (Gasparini Marino, Bottaro Cristian, Gaiani Nico)

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 9 del 15-05-2012 Pag. 6COMUNE VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO

DELIBERA

1. Di approvare senza modifiche ed integrazioni la proposta di deliberazione così come formulata.

ALTRESI' DELIBERA

Con separata votazione: Consiglieri presenti: n. 13, Consiglieri assenti: n. 4, Consiglieri votanti: n. 10, Voti favorevoli: n. 10, Astenuti: n. 3 (Gasparini Marino, Bottaro Cristian, Gaiani Nico), resa in forma palese con le modalità stabilite dallo Statuto, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito.

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BISON MANUELA

VISTA la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere di regolarità contabile favorevole in merito alla stessa, ai sensi dell'art. 49 del T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
BISON MANUELA

Dichiaro che la presente delibera è stata pubblicata all'albo pretorio dal
per 15 giorni consecutivi.

Addì

IL MESSO COMUNALE
Martignon Paolo

La presente deliberazione è **divenuta esecutiva** il ai sensi dell'art.
134, comma 3, T.U. Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2001 n. 267.

Villanova di CSP,

IL SEGRETARIO GENERALE